

L'intervista **Massimo Luciani** «Spacchettare il referendum? L'ipotesi è già stata esclusa»

**IL COSTITUZIONALISTA:
SUL CALENDARIO
DELLA CONSULTAZIONE
NON DECIDE SOLO
IL GOVERNO, IL COLLE
HA UN POTERE FORMALE**

ROMA «Siamo in un paese in cui tutto è possibile, ma non riesco a immaginare che l'ufficio centrale della Cassazione, non sollecitato da nessuno, eserciti un potere che non ha e scinda il quesito referendario sulle riforme costituzionali» spiega Massimo Luciani, docente di diritto costituzionale della Sapienza di Roma in proposito della possibilità di un spacchettamento del referendum, definita ieri dal capo dello Stato, surreale.

Professor Luciani, ieri Sergio Mattarella con l'auspicio di un confronto sul merito del referendum ha tentato di personalizzare il confronto?

«Molti hanno suggerito al presidente del Consiglio di non personalizzare questo scontro nel suo stesso interesse, ma non c'è in Costituzione un divieto di agganciare al referendum costituzionale dei corollari politici. Si può ritenere che non sia costituzionalmente consigliabile perché quando si cambia la Costituzione si incide nel fondamento della convivenza nazionale e per questo potrebbe essere costituzionalmente opportuno evitare un confronto divisivo».

Quanto alla data del referendum, il Presidente della Repubblica ha rinviato a quando arriverà la comunicazione della casazione entro il 15 agosto. Cosa succederà allora?

«E' stata una considerazione ineccepibile perché la legge prevede una scansione di tempi predeterminata. Entro 60 giorni dalla comunicazione si deve fissare la data, che deve essere identificata in un successivo periodo tra i 50 e i 70 giorni».

Negli ultimi giorni si erano registrate indiscrezioni sull'interesse del premier di indirlo a novembre mentre il capo dello Stato dopo la sessione di bilancio, a fine anno. Chi decide realmente?

«E' una questione molto discussa. Il decreto di indizione è un atto del Presidente della Repubblica, quindi è formalmente un atto presidenziale. Ci si chiede se la decisione sulla data sia una decisione interamente discrezionale del governo oppure se il capo dello Stato, titolare del potere formale, abbia anche voce sul piano sostanziale. Per quanto mi riguarda, ogni volta che il capo dello Stato ha un potere formale, in qualche misura può esercitare il suo magistero per la realizzazione dei principi costituzionali che deve tutelare».

Quanto allo spacchettamento, ci sono ancora margini?

«Questa ipotesi è stata già esclusa, anche se in riferimento al referendum abrogativo, da una storica sentenza della Corte Costituzionale, la 16 del 1978, dove veniva affermato che nella legge non è prevista la scissione delle richieste e che l'ufficio centrale si pronuncia alla stregua della legislazione ordinaria. Ebbene: nella legge ordinaria non c'è nessun riferimento alla scissione delle richieste. Anche se ci fosse stata una richiesta, a mio parere, non avrebbe potuto scindere. Questa richiesta oltretutto non c'è stata e sarebbe un'enormità immaginare che l'ufficio centrale autonomamente eserciti un potere che non è previsto dalla legge che deve applicare senza essere stato nemmeno sollecitato dai promotori».

Ma è corretto decidere con un sì o un no una riforma di ben 47 articoli?

«Una riforma di questo genere ha una sua unitarietà, che è dovuta all'intento dell'esecutivo che l'ha promossa, di tracciare un nuovo equilibrio della Costituzione. E poi il referendum costituzionale ha una valenza oppositiva: al contrario di quello abrogativo non ha il quorum proprio perché consente a una minoranza che vuole mantenere la Costituzione nel testo originario di organizzarsi e contrapporsi alla maggioranza parlamentare. E il voto su un testo unitario è più coerente con questa funzione».

Antonio Calitri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

